



COMUNE DI MASCALI

Provincia di Catania

Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Mascali tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge Regionale Siciliana 9.5.86 n. 22. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia garantendo la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Mascali si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni,
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ARTICOLO 2 OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. 9.5.86 n. 22 e della recente "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", n.328 del 2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana. Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;
- d) *stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;*

EMENDAMENTO N. 1:

Art. 2

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica;

e) integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;

f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- Segretariato sociale;
- Servizio sociale professionale;
- Assistenza economica;
- Servizi Socio - Assistenziali in favore degli anziani;
- Servizio soggetti portatori di handicap;
- Interventi in favore dei minori

L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Mascali. Gli interventi sono rivolti anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 residenti nel Comune di Mascali, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali. E' cura del Servizio Sociale Territoriale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona. In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite con apposito provvedimento regionale. Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica". I limiti di reddito, per l'accesso gratuito ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono determinati secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti con provvedimento regionale.

ARTICOLO 5

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, gli Operatori Sociali sono tenuti secondo il proprio codice deontologico al segreto d'ufficio e al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa ai dati degli utenti, con

particolare riferimento a quella contenente informazioni che riguardino la salute, gli orientamenti sessuali, le credenze religiose.

In ogni caso il trattamento di dati relativi all'utenza dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati e di accesso agli atti.

ARTICOLO 6 DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- 1) Servizi di base (alla persona od alla famiglia) che rivestono carattere di priorità;
- 2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, diversamente abili, anziani ecc.);
- 3) Servizi residenziali rivolti non solo agli anziani ma anche ad altre fasce di cittadini.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della Legge 328/2000.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CAPO I UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

ARTICOLO 8 UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio per i servizi sociale, dotato di adeguati operatori è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento. In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

- 1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale;
- 4) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 5) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuata dalla A.S.L. 3.

EMENDAMENTO N. 2:

Art. 8

Sostituire il punto 6) con il seguente:

6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuata dalla A.S.L. di competenza.

ARTICOLO 9

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

ARTICOLO 10

FUNZIONI E FORME DI ATTUAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale si rivolge all'intera Comunità ed è gratuito.

Le funzioni entro le quali il servizio deve esplicare la propria attività, sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il servizio di segretariato sociale deve raccordarsi.

Essenzialmente deve:

1. dare notizie sulla esistenza e sulla natura e sulle procedure, per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
2. fornire aiuto personale agli utenti, diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
4. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica.
5. redigere la carta dei servizi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

1. I cittadini senza discriminazione di sorta;
2. La comunità nel suo complesso;
3. Gli operatori dei relativi servizi, presenti sul territorio;

4. I rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

Il servizio si attua nelle seguenti forme:

- a) Ricevimento in ufficio;
- b) Informazioni telefoniche;
- c) Informazioni domiciliari;
- d) Diffusione di notizie di interesse generale.

L'ufficio si avvale dei seguenti supporti:

- 1) Strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali ecc.);
- 2) Strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi di risorse, indici, strumenti informatici);
- 3) Strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- 4) Strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli, stampe, sito internet, ecc.);
- 5) Strumenti per la pubblicizzazione del servizio (locandine, sito internet, ecc.).

CAPO II

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ARTICOLO 11

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale professionale è un'attività attuata da Assistenti Sociali rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini presenti nel Comune e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

ARTICOLO 12

SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale di base ha i seguenti scopi:

- a) Favorire la socializzazione dell'individuo;
- b) Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;

f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie della comunità.

ARTICOLO 13

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
- 2) Promozione di nuovi servizi;
- 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- 4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi;
- 5) Promozione, sviluppo e sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali, e di programmi che comportino il miglioramento della qualità della vita.

CAPO III

ASSISTENZA ECONOMICA

ARTICOLO 14

FINALITA'

Fra i possibili servizi istituiti già dalla L.R 09.05 n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano. L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio - assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

EMENDAMENTO N. 3:

Art. 14

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Detto servizio, non deve essere ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio - assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

Per questo motivo l'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune. L'assistenza economica continuativa o temporanea non compete a quei soggetti che fruiscono di assistenza domiciliare.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Per questo motivo l'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune.

**ARTICOLO 15
FORME DI INTERVENTO**

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica temporanea con l'erogazione d un contributo per un periodo non superiore a tre mesi a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico);
- b) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui l'utente non sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa;

EMENDAMENTO N. 4:

Art. 15

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui l'utente non sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa e/o servizio civico;

- c) Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo " una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;
- d) Forme Alternative Di Intervento Economico Quali Buoni Spesa spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale

ARTICOLO 16 SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Le forme di intervento di cui al precedente articolo sono erogate ai soggetti che siano residenti nel Comune di Mascali da almeno un anno ritenuti in condizioni di bisogno, che non possiedono alcuna casa di abitazione o ne possiedono una di modeste condizioni e il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo ricavabile dall' ISE (indicatore situazione economica determinata ai sensi del D.L.vo 109 del 31/03/98 e successive modifiche) inferiore al minimo vitale.

EMENDAMENTO N. 4:

Art. 15

Sostituire la lettera b) con la seguente:

c) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui l'utente non sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa e/o servizio civico;

Nella determinazione del minimo vitale si terrà conto di tutte le entrate di qualsiasi natura anche se non assoggettabili ai fini IRPEF derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionale nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali, (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio, (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni ciechi civili, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra, pensioni sociali, ect.), qualsiasi altro tipo d'indennità o emolumenti godute dal richiedente o dal nucleo familiare .

Il minimo vitale viene determinato secondo la tabella appresso indicata:

- capo famiglia 75 % della quota base;
- coniuge a carico 25 % della quota base;
- familiare a carico in età compresa da 0 a 14 anni 35% della quota base;
- familiare a carico in età superiore ai 14 anni 15% della quota base.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il minimo vitale viene determinato secondo la tabella appresso indicata:

- *capo famiglia 75 % della quota base;*
- *coniuge a carico 25 % della quota base;*
- *familiare a carico in età compresa da 0 a 14 anni 35% della quota base;*
- *familiare a carico in età superiore ai 14 anni 15% della quota base.*

Sopprimere il seguente comma 4:

In ogni caso l'ISE non dovrà superare la somma di due pensioni minime I.N.P.S. (ovvero €.11.339,64) per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non dovrà essere superiore ad una pensione minima INPS (ovvero ad € 5.669,82) per tutti gli altri casi.

La Valutazione dello stato di bisogno sarà effettuata, tramite strumenti propri, dall'Assistente sociale, così come previsto dalla Circolare Assessorato Enti Locali n.9 del 20.7.1989: "Spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità del contributo finanziario o, in alternativa, di altra forma di intervento".

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

1. Situazione familiare (Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa o altre spese con carattere continuativo e documentabili);
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, separazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.);
3. **Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica);**

Sostituire il punto 3 del comma 6 con il seguente:

3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica, o dal medico di base titolare);

4. Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).
5. Possesso di Beni mobili (autoveicoli, automezzi ecc.) tenuto conto del loro valore commerciale e cilindrata.

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

ARTICOLO 17

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- Nuclei familiari un cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti

Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorative, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentata all'art. 18.

ARTICOLO 18 **SERVIZIO CIVICO**

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.

Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di attività lavorativa a soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o comunque portatori di un disagio sociale e per il sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi separati giuridicamente) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i nuclei orfanili.

Il predetto servizio coincide con l'assistenza economica temporanea (erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre) ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento.

Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- Lavori di pulizia edifici pubblici;
- Piccola manutenzione impianti sportivi;
- Pulizia della spiaggia di Fondachello;
- Lavori di piccola manutenzione edifici pubblici;
- Impieghi in lavori di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico;
- Ricognizione di eventuali carenze nella manutenzione delle strade;
- Supporto all'ufficio pubbliche affissioni;
- Servizi Cimiteriali;
- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (Palestre, Impianti Sportivi, Edificio Municipale, Scuole etc.);
- Servizio di vigilanza presso le scuole, accoglienza pre e post scuola;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;
- Varie ed eventuali concertate in relazione ad eventuali bisogni rilevati nel territorio.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della Comunità.

Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

PROCEDURA

La domanda, salvo casi eccezionali, deve essere compilata dal capo famiglia sul modello predisposto dall'ufficio competente, corredato da attestazione Ise e fotocopia della carta di identità. Il periodo di presentazione va dal 10 Gennaio al 10 Settembre di ogni anno.

EMENDAMENTO N. 6:

Art. 18

Sostituire il comma 8 con il seguente:

La domanda, salvo casi eccezionali, deve essere compilata dal capo famiglia sul modello predisposto dall'ufficio competente, corredato da attestazione Ise, stato di famiglia e fotocopia della carta di identità. Il periodo di presentazione va dal 10 Gennaio al 10 Settembre di ogni anno.

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico l'Assistente Sociale provvederà ad elaborare progetti individualizzati e a redigere una graduatoria aggiornata ogni tre mesi con le domande pervenute, secondo criteri appresso indicati:

Situazione Reddittuale resa ai sensi del D.Lvo 31/03/98 n. 109	
<input type="checkbox"/> Reddito zero	<input type="checkbox"/> Punti + 6
<input type="checkbox"/> Reddito da 0,01 a 3.000,00	<input type="checkbox"/> Punti + 5
<input type="checkbox"/> Reddito da 3.000,01 a 5.669,82	<input type="checkbox"/> Punti + 4
<input type="checkbox"/> Reddito da 5.669,83 a 11.339,64	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Reddito superiore a 11.339,64	<input type="checkbox"/> Punti - 3
Disagio Sociale	
<input type="checkbox"/> Capofamiglia	<input type="checkbox"/> Punti +2
<input type="checkbox"/> Condizione problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo inabilità seguiti da servizi territoriali e debitamente certificati	<input type="checkbox"/> Punti + 5
<input type="checkbox"/> Presenza di anziani disabili o Disabili mentali o Utenti SERT o portatori di Handicap (ai sensi della L. 104/92)	<input type="checkbox"/> Punti + 2 (+ 1Punti per ogni altro soggetto)
<input type="checkbox"/> Ragazza madre	<input type="checkbox"/> Punti 3
<input type="checkbox"/> Ex Detenuto o Familiari di detenuto	<input type="checkbox"/> Punti 2
<input type="checkbox"/> Vedova con figli	<input type="checkbox"/> Punti 2
<input type="checkbox"/> Separata con figli	<input type="checkbox"/> Punti 1
<input type="checkbox"/> Vive in famiglia	<input type="checkbox"/> Punti -1
Condizione lavorativa ed occupazionale	
Occupazione lavorativa di un componente il nucleo: <input type="checkbox"/> stabile <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> saltuaria	<input type="checkbox"/> Stabile Punti - 3 <input type="checkbox"/> Stagionale Punti - 2 <input type="checkbox"/> Saltuaria Punti - 1
Altri componenti occupati Tot. N. ____ <input type="checkbox"/> stabilmente <input type="checkbox"/> stagionalmente <input type="checkbox"/> saltuariamente	(Per ogni altro componente si computa un uguale punteggio oltre il 1°)
Situazione Familiare	
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a due componenti	<input type="checkbox"/> Punti 0
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a due componenti di cui uno minorenne	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a quattro componenti	<input type="checkbox"/> Punti + 3
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a sei componenti	<input type="checkbox"/> Punti + 4
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare oltre sei componenti	<input type="checkbox"/> Punti + 5
Situazione Abitativa:	
<input type="checkbox"/> Abitazione in affitto	<input type="checkbox"/> Punti + 3
<input type="checkbox"/> Mutuo per la prima abitazione	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Alloggi di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a pagamento	<input type="checkbox"/> Punti + 1
<input type="checkbox"/> Abitazione di proprietà o in uso o alloggio IACP	<input type="checkbox"/> Punti 0
Situazione Patrimoniale:	
<input type="checkbox"/> Assenza di automezzi	<input type="checkbox"/> Punti + 3
<input type="checkbox"/> Possesso di un automezzo	<input type="checkbox"/> Punti 0
<input type="checkbox"/> Possesso di secondo automezzo	<input type="checkbox"/> Punti - 2
<input type="checkbox"/> Per ogni ulteriore automezzo (n. _____ x (- 1)	<input type="checkbox"/> Punti - 1
<input type="checkbox"/> Possesso di immobili (oltre la prima casa)	<input type="checkbox"/> Punti - 3
Valutazione dello stato di bisogno	
<input type="checkbox"/> Valutazione dell' Assistente Sociale	<input type="checkbox"/> Punti da 1 a 10 _____

Sostituire la tabella di cui al comma 9 con la seguente:

Situazione Reddittuale resa ai sensi del D.Lvo 31/03/98 n. 109	
<input type="checkbox"/> Reddito zero	<input type="checkbox"/> Punti + 6
<input type="checkbox"/> Reddito da 0,01 a 3.000,00	<input type="checkbox"/> Punti + 5
<input type="checkbox"/> Reddito da 3.000,01 a 5.669,82	<input type="checkbox"/> Punti + 4
<input type="checkbox"/> Reddito da 5.669,83 a 11.339,64	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Reddito superiore a 11.339,64	<input type="checkbox"/> Punti - 3
Disagio Sociale	
<input type="checkbox"/> Capofamiglia	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Condizione problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo inabilità seguiti da servizi territoriali e debitamente certificati	<input type="checkbox"/> Punti + 5
<input type="checkbox"/> Presenza di anziani disabili o Disabili mentali o Utenti SERT o portatori di Handicap (ai sensi della L. 104/92)	<input type="checkbox"/> Punti + 2 (+ 1Punti per ogni altro soggetto)
<input type="checkbox"/> Ragazza madre	<input type="checkbox"/> Punti 3
<input type="checkbox"/> Ex Detenuto o Familiari di detenuto	<input type="checkbox"/> Punti 2
<input type="checkbox"/> Vedova con figli	<input type="checkbox"/> Punti 2
<input type="checkbox"/> Separata con figli	<input type="checkbox"/> Punti 1
<input type="checkbox"/> Vive in famiglia	<input type="checkbox"/> Punti -1
Condizione lavorativa ed occupazionale	
Occupazione lavorativa di un componente il nucleo: <input type="checkbox"/> stabile <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> saltuaria	<input type="checkbox"/> Stabile Punti - 3 <input type="checkbox"/> Stagionale Punti - 2 <input type="checkbox"/> Saltuaria Punti - 1
Altri componenti occupati Tot. N. _ ____ <input type="checkbox"/> stabilmente <input type="checkbox"/> stagionalmente <input type="checkbox"/> saltuariamente	(Per ogni altro componente si computa un uguale punteggio oltre il 1°)
Situazione Familiare	
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a due componenti	<input type="checkbox"/> Punti 0
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a due componenti di cui uno minorenni	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a quattro componenti	<input type="checkbox"/> Punti + 3
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a sei componenti	<input type="checkbox"/> Punti + 4
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare oltre sei componenti	<input type="checkbox"/> Punti + 5
Situazione Abitativa:	
<input type="checkbox"/> Abitazione in affitto	<input type="checkbox"/> Punti + 3
<input type="checkbox"/> Mutuo per la prima abitazione	<input type="checkbox"/> Punti + 2
<input type="checkbox"/> Alloggi di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a pagamento o alloggio IACP	<input type="checkbox"/> Punti + 1
<input type="checkbox"/> Abitazione di proprietà	<input type="checkbox"/> Punti 0
Situazione Patrimoniale:	
<input type="checkbox"/> Assenza di automezzi	<input type="checkbox"/> Punti + 3
<input type="checkbox"/> Possesso di un automezzo	<input type="checkbox"/> Punti 0
<input type="checkbox"/> Possesso di secondo automezzo	<input type="checkbox"/> Punti - 2
<input type="checkbox"/> Per ogni ulteriore automezzo (n. _____ x (- 1)	<input type="checkbox"/> Punti - 1
<input type="checkbox"/> Possesso di immobili (oltre la prima casa)	<input type="checkbox"/> Punti - 3
Valutazione dello stato di bisogno	
<input type="checkbox"/> Valutazione dell'Assistente Sociale	<input type="checkbox"/> Punti da 0 a 10 <hr/>

Così come previsto dalla Circolare Assessorato Enti Locali n.9 del 20.7.1989: "Spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità del contributo finanziario o, in alternativa, di altra forma di intervento". La Valutazione dello stato di bisogno sarà effettuata, tramite strumenti propri, dall'Assistente sociale, che assegnerà così come predisposto nella scheda sopra riportata un punteggio compreso tra 0 e 10.

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Per ogni turno verranno avviati al Servizio Civico gli utenti che hanno presentato istanza entro il 10 del mese precedente all'avvio delle attività lavorative e che hanno riportato il punteggio più alto ricoprendo i primi posti della graduatoria.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni che di norma sono trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Per ogni turno verranno avviati al Servizio Civico gli utenti che hanno presentato istanza entro il 10 del mese precedente all'avvio delle attività lavorative e che hanno riportato il punteggio più alto ricoprendo i primi posti della graduatoria.

Il numero limite di beneficiari viene stabilito ogni anno contestualmente all'approvazione del Bilancio comunale, nella relazione programmatica allegata al Bilancio.

La graduatoria sarà approvata con Delibera di Giunta Municipale. Il nucleo familiare che non dovesse rientrare in assistenza nel trimestre di riferimento, perché il numero degli assistiti è saturo, concorrerà nella graduatoria del trimestre successivo.

Per l'avvio del servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza TEMPORANEA, dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, e dovranno sottoscrivere il progetto individualizzato ove sarà comunicato il tipo e la durata delle prestazioni da espletare.

Sia l'A.C. che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del "servizio civico".

Ogni assistito che presterà detto servizio di propria spontanea volontà riceverà un compenso forfetario pari ad € 500,00 mensili per l'attività lavorativa che dovrà prestare per quattro ore giornaliere per cinque giorni la settimana e per un solo turno di tre mesi nell'arco dell'anno. Il nucleo che rientra in Assistenza di Servizio civico non potrà più ripresentare istanza nello stesso anno.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio di servizio sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, degli uffici a cui sono stati destinati gli utenti. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica. Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico. In caso di mancata prestazione lavorativa,

sia per malattia che per festività, non è ammessa la possibilità di recupero. L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369. La vigilanza su tale servizio è affidata all'Assistente Sociale ed ai Vigili Urbani. Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369. La vigilanza su tale servizio è affidata all'Assistente Sociale ed ai Vigili Urbani e i Responsabili di Settori a cui tali soggetti sono assegnati.

ART 19

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di mesi tre, rinnovabile per altri tre mesi, e comunque per un arco temporale non superiore a mesi 6 (sei), previa verifica delle condizioni socio-economiche e sanitarie degli utenti.

L'intervento continuativo, ma non definitivo, è previsto in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di una attività lavorativa e in assenza di rete parentale di sostegno. Il contributo verrà erogato solo se sussistono le condizioni di cui all'art. 17 e secondo gli indicatori di disagio fissati alla tabella nell'art. 18 e qualora il soggetto richiedente non è in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa.

EMENDAMENTO N. 7:

Art. 19

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L'intervento continuativo, ma non definitivo, è previsto in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di una attività lavorativa e in assenza di rete parentale di sostegno (entro obbligo di legge) o conviventi. Il contributo verrà erogato solo se sussistono le condizioni di cui all'art. 17 e secondo gli indicatori di disagio fissati alla tabella nell'art. 18 e qualora il soggetto richiedente non è in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa.

ARTICOLO 20

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA O "UNA TANTUM"

L'assistenza Economica Straordinaria o contributi economici "una tantum" è tesa ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato **da cause eccezionali e/o impreviste** che comportino per gli interessati particolari oneri finanziari che possono compromettere il bilancio familiare. Essa pertanto è utilizzabile per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria), è erogata in un'unica soluzione e non è ripetibile nel corso dell'anno.

L'assistenza Economica Straordinaria o contributo economico "una tantum" verrà erogata a seguito di accertate e gravose situazioni economiche, dopo l'avvenuta verifica dell'impossibilità del richiedente e dei suoi familiari a far fronte al bisogno manifestatosi; L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente, è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, viene stabilita in rapporto al tipo di bisogno, alle condizioni economiche della famiglia del richiedente e della disponibilità del bilancio.

L'intervento straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

EMENDAMENTO N. 8:

Art. 20

Sostituire la prima frase del comma 5 con la seguente:

Il contributo straordinario può essere richiesto, con priorità, per i seguenti motivi:

- a. condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi non coperte dal S.S.N.;
- b. interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di calamità naturali.
- c. improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- d. venir meno per decesso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- e. cumulo bollette non pagate certificate tramite avviso dall'ente erogatore (acqua, luce, gas);
- f. cumulo arretrati affitto abitazione, debitamente certificati;
- g. acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purchè non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- h. spese sanitarie per medicinali e accertamenti di ogni tipo presso strutture del S.S.N. in assenza dell'esenzione dal pagamento del Tichet;
- i. trasloco per sfratto;
- j. spese non a rilevanza sanitaria connesse a visite specialistiche o interventi chirurgici effettuati fuori ambito della ASL locale e dalla stessa autorizzate;
- k. spese scolastiche inerenti l'Asilo Nido, la scuola dell'obbligo e scuola media superiore;
- l. ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente e può essere concesso una sola volta all'anno. Il contributo straordinario non può superare la somma pari ad € 1.500,00 nello stesso esercizio finanziario.

Il richiedente dovrà dimostrare di aver utilizzato il contributo ai fini della richiesta stessa ed inviare all'Amministrazione le pezze giustificative. E' tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Il richiedente dovrà dimostrare di aver utilizzato il contributo ai fini della richiesta stessa ed inviare all'Amministrazione le pezze giustificative, qualora richieste dall'Ufficio. In mancanza si decadrà dal diritto al contributo per il futuro.

Per le modalità di erogazione del contributo e della valutazione della condizione economica valgono i criteri che individuati all'art. 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21

FORME ALTERNATIVE DI INTERVENTO ECONOMICO QUALI BUONI SPESA

L'intervento consiste nella erogazione, sulla base di un progetto sociale concordato con l'Assistente

Sociale responsabile del caso, di buoni d'acquisto spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale per:

1. generi alimentari e prodotti per la cura della persona e della casa;
2. farmaci prescritti dal medico o prodotti farmaceutici .

Tale intervento è finalizzato a dare una risposta immediata e temporanea ad una manifestazione di bisogno economico nei confronti di persone o nuclei in particolari condizioni di indigenza (le condizioni economiche sono verificate secondo le modalità di seguito precisate).

Il buono è erogato nominativamente e non è cedibile. Ha una validità temporale definita al momento della erogazione.

In caso di smarrimento da parte dell'utente beneficiario non è prevista alcuna sostituzione o ulteriore erogazione.

L'utente beneficiario è tenuto al pieno rispetto delle condizioni e modalità previste nel progetto sociale e al corretto utilizzo dei buoni spesa. L'eventuale utilizzo non corretto dei buoni spesa da parte dell'utente beneficiario comporta l'immediata sospensione del beneficio economico.

ARTICOLO 22

PROCEDURA DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, le domande, presentate dall'utenza dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

EMENDAMENTO N. 8:

Art. 22

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, le domande, presentate dall'utenza dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune che provvederà a trasmetterle all'Ufficio Servizio sociale.

L'erogazione degli interventi economici è disposta, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- Richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazione, nella quale vengono altresì indicati i componenti del nucleo familiare e i nominativi degli eventuali obbligati agli alimenti (art. 433 codice civile);
- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo e dei parenti chiamati ad intervenire (art. 433 codice civile);

Sopprimere dal secondo punto del comma 2 la seguente frase:

... e dei parenti chiamati ad intervenire (art. 433 codice civile);

- Eventuale ricevuta del canone di locazione;
- Copia di un documento di riconoscimento;
- Per il servizio Civico: Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- Per i contributi straordinari: documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente;
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno o che sia necessario all'ufficio per documentare la situazione (separazione, eventuali patologie presenti in famiglia, detenzione del capo famiglia, ecc.).
- Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
- Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine: DIRETTA, attraverso la visita domiciliare effettuata dal Servizio Sociale Comunale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio - economiche del nucleo familiare. La visita domiciliare viene effettuata, a completamento della richiesta presentata, dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti; INDIRETTA, attraverso accertamenti particolari l'Ufficio di Servizio Sociale che ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni da

parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati. Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.. L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine: DIRETTA, attraverso la visita domiciliare effettuata dal Servizio Sociale Comunale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio - economiche del nucleo familiare. La visita domiciliare viene effettuata, a completamento della richiesta presentata, dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti; INDIRETTA, attraverso accertamenti particolari l'Ufficio di Servizio Sociale che ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni da parte delle Autorità competenti limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati. Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria. L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e le informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parer sottoscritto dall'Assistente Sociale.

**ARTICOLO 23
MOTIVI DI ESCLUSIONE**

L'ammissione ad una forma di contributo previsto nel presente regolamento **esclude** ogni altra forma di contributo o sussidio per il soggetto beneficiario e per i componenti del nucleo familiare e pertanto nel caso di più richieste da parte dello stesso nucleo familiare verrà valutata esclusivamente la forma di contributo più vantaggiosa per l'utente.

Sono inoltre motivi di esclusione dell'assistenza economica disciplinata nel presente regolamento:

- a) Reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale (l'ISE non dovrà superare la somma di due pensioni minime I.N.P.S. ovvero €. 11.339,64 per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non dovrà essere superiore ad una pensione minima INPS ovvero ad € 5.669,82 per tutti gli altri casi);
- b) La disponibilità, a qualsiasi titolo, di una seconda casa;
- c) La proprietà di beni mobili, come autovetture di cilindrata superiore a 2000 cc.(benzina) e 2500 cc. (diesel), moto che abbia un valore di mercato (secondo tabulati ufficiali e assicurativi) superiore a €. 3.000,00, camper, roulotte, natanti ecc. che presumano un elevato tenore di vita, diverso da quello presumibile dalla condizione economica dichiarata;

- d) L'esercizio da parte di uno o più componenti il nucleo di una libera professione, di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, salva la dimostrazione dell'effettivo stato di bisogno dovuto a cause oggettive che hanno impedito la percezione di un reddito superiore a quello indicato nell'art16
- e) L'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 cod. civ.) in grado di provvedere a corrispondere agli alimenti;
- f) Incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- g) Mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- h) Mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.).

EMENDAMENTO N. 9:

Art. 23

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Sono inoltre motivi di esclusione dell'assistenza economica disciplinata nel presente regolamento:

- a) La disponibilità, a qualsiasi titolo, di una seconda casa;*
- b) La proprietà di beni mobili, come autovetture di cilindrata superiore a 2000 cc.(benzina) e 2500 cc. (diesel), moto che abbia un valore di mercato (secondo tabulati ufficiali e assicurativi) superiore a €. 3.000,00, camper, roulotte, natanti ecc. che presumano un elevato tenore di vita, diverso da quello presumibile dalla condizione economica dichiarata;*
- c) L'esercizio da parte di uno o più componenti il nucleo di una libera professione, di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, salva la dimostrazione dell'effettivo stato di bisogno dovuto a cause oggettive che hanno impedito la percezione di un reddito superiore a quello indicato nell'art16*
- d) L'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 cod. civ.) in grado di provvedere a corrispondere agli alimenti;*
- e) Incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;*
- f) Mancata presentazione alle verifiche periodiche;*
- g) Mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.).*

CAPO IV

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

ARTICOLO 24

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, può istituire i seguenti servizi:

- a) Assistenza domiciliare;
- b) Soggiorni climatici;
- c) Ricoveri presso istituti convenzionati.

ARTICOLO 25
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

L'Amministrazione Comunale istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, nel rispetto della normativa nazionale, L. 328/00, nonché delle Linee Guida pubblicate dalla Regione Siciliana nel novembre 2002, e delle leggi di settore sociale della Regione Siciliana prioritariamente per coloro che risultano non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

ARTICOLO 26
FINALITA'

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza, determinandone l'isolamento, l'esclusione o la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera.

ARTICOLO 27
PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) Servizio sociale e sostegno psicologico;
- 2) Assistenza infermieristica;
- 3) Aiuto domestico;
- 4) Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio;
- 5) Servizio di lavanderia;
- 6) Disbrigo pratiche;
- 7) Igiene e cura della persona.

ARTICOLO 28
SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO PSICOLOGICO

Il servizio sociale si articola nei seguenti compiti:

- a) Il coordinamento dei servizi domiciliari;
- b) La supervisione professionale del personale;
- c) L'analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio;
- d) La promozione e la programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
- e) Consulenza psico-sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personale, ambientali, istituzionali);

f) Favorire la vita di relazione dell'anziano ed ogni altra iniziativa che favorisca la vita sociale e culturale, curando i rapporti con il parentado, il vicinato e con l'ambiente socioculturale in cui vive lo stesso;

g) Stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psico-fisica degli stessi.

Tali interventi promossi e soggetti alla periodica verifica dalle Assistenti Sociali comunali saranno attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altra struttura si impegni nella lotta del superamento dell'emarginazione dell'anziano.

ARTICOLO 29

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Il servizio infermieristico professionale provvede all'espletamento dei seguenti servizi para-sanitari:

a) Rapporti con il medico curante eseguendo la terapia prescritta;

b) Applica le fasciature;

c) Provvede alle medicazioni;

d) Cura eventuali piaghe da decubito cercando di prevenirle;

e) Eseguce cateterismo;

f) Assistenza in fase di malattia;

h) Misurazione della pressione arteriosa.

g) Contribuisce alla gestione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente, in stretta collaborazione con gli operatori del servizio, favorendo anche la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione dell'utente.

ARTICOLO 30

AIUTO DOMESTICO

L'aiuto domestico dovrà favorire l'autosufficienza dell'anziano attraverso il disbrigo delle attività inerenti alla cura dell'alloggio compresa la pulizia ordinaria dello stesso, il disbrigo di commissioni, l'accompagnamento dell'anziano, l'eventuale preparazione del pasto, la pulizia degli indumenti, l'eventuale raccolta e riconsegna di biancheria, nonché l'igiene e cura della persona. L'Aiuto domestico si articola nelle seguenti funzioni:

a) Aiuto nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza,

b) pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino dell'alloggio;

c) indumenti, biancheria, vestiario; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; preparazione e/o aiuto

d) preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere.

e) accompagnamento l'utente per le visite mediche;

f) collaborazione con l'assistente sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

ARTICLO 31
FORNITURA DI PASTO CALDO A DOMICILIO

La fornitura del pasto caldo avverrà a cura della ditta aggiudicataria del servizio, mentre la preparazione del pasto avverrà a domicilio dell'anziano con il coinvolgimento ove possibile dell'anziano stesso.

ARTICOLO 32
SERVIZIO DI LAVANDERIA

Il servizio raccolta, pulitura e consegna della biancheria avverrà da parte degli operatori adibiti al servizio assistenza, e degli ausiliari che provvederanno al ritiro, lavaggio, riconsegna biancheria ed indumenti al domicilio dell'anziano.

ARTICOLO 33
DISBRIGO PRATICHE

L'operatore cura il disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito (ritiro pensione, pagamento bollette, acquisto di beni di consumo di prima necessità) che da solo non può perseguire sia per incapacità motoria sia per incapacità psicologica, con la costante supervisione dell'assistente sociale della Cooperativa.

ARTICOLO 34
SERVIZIO DI TRASPORTI

L'autista assolve al disbrigo di commissioni varie a supporto del servizio, anche in accompagnamento agli operatori ed agli utenti al fine di raggiungere strutture diagnostiche e mediche con mezzo adeguato, ubicate nel distretto.

ARTICOLO 35
IGIENE E CURA DELLA PERSONA

L'igiene e la cura della persona, affidata ad un'assistente domiciliare, consiste nella assistenza igienica ai lungodegenti, ai non autosufficienti, presso l'abitazione degli stessi (attraverso bagni, pedicure, ecc.). Inoltre, dovrà favorire le attività della persona anziana quali

- a) attività individuali della persona alzarsi dal letto, mettersi a letto, recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi;
- b) assunzione dei pasti;
- c) corretta deambulazione;
- d) uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto;
- e) uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.

ARTICOLO 36 STANDARD ORGANIZZATIVI

Per la realizzazione dei servizi di cui ai precedenti articoli, si rendono necessari i seguenti operatori:

- a) Assistente sociale coordinatrice del servizio;
- b) Assistenti domiciliari, uno ogni 8/12 utenti (in relazione alle prestazioni attivate);
- c) Infermiere professionale;
- d) Ausiliario
- e) Autista;

Il personale da adibire al servizio deve essere di buona condotta morale e civile e fornito di titolo di studio specifico. Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato, tramite convenzione, ad Enti o Cooperative private.

ARTICOLO 37 RESPONSABILITA' E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Ufficio di Servizio Sociale è l'organo di programmazione, coordinamento e controllo del servizio, al quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni da parte dell'Ente appaltante, degli Operatori in Servizio, delle prestazioni effettuate e tutte le eventuali variazioni rispetto al servizio e al personale incaricato. L'Ufficio di Servizio Sociale Comunale è tenuto ad effettuare sopralluoghi e controlli in ordine al servizio erogato informando l'Amministrazione con cadenza trimestrale.

ARTICOLO 38 AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni per le donne, e 60 per gli uomini, residenti nel Comune di Mascali, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti (per l'anno 2008 tale importo non deve superare € 5.669,82), maggiorato come sotto riportato:

Componenti nucleo familiare	Limite di reddito accesso gratuito	Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 20%	Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 50%

Fino a tre componenti	€. 13.324,08	Fino a €. 19.986,12	Oltre a €. 19.986,13
Quattro componenti	€. 15.308,52	Fino a €. 22.962,78	Oltre a €. 22.962,79
Cinque componenti	€. 17.292,96	Fino a €. 25.939,44	Oltre a €. 25.939,45
Sei componenti	€. 19.277,40	Fino a €. 28.916,10	Oltre a €. 28.916,11

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

ARTICOLO 39 ACCESSO AI SERVIZI

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, nonché di cittadini in genere, presentando istanza presso l'ufficio di Servizio Sociale corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificato medico attestante lo stato di salute dell'anziano;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione ISE ed ISEE"
- c) Fotocopia documento di riconoscimento;
- d) Eventuale certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica dell'ASL o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92;
- e) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (certificati medici specialistici, atto notorio, ecc.).

L'ufficio di Servizio Sociale, provvederà a predisporre un bando ed in seguito alle istanze pervenute, provvederà ad effettuare relative Visite Domiciliari. L'esame dello stato di precarietà psico-fisica, mancanza di adeguato supporto familiare, di precarietà finanziaria e della situazione abitativa determineranno le condizioni per predisporre idonea graduatoria dei soggetti che beneficeranno del servizio.

EMENDAMENTO N. 10:

Art. 39

Aggiungere al comma 1 la seguente lettera f):

f) Certificato di stato di famiglia;

ARTICOLO 40

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI CRITERI FISSATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

L'ufficio di Servizi Sociali nel predisporre la relativa graduatoria dei richiedenti il servizio, si atterrà ai seguenti criteri:

1° criterio: SITUAZIONE FAMILIARE

Punti 10 : anziano che vive da solo;

Meno Punti 5 : se vive con coniuge autosufficiente;

Meno Punti 2 : se vive con coniuge parzialmente autosufficiente;

Punti 5 : se vive con coniuge non autosufficiente;

Meno Punti 5 : se vive con altro familiare autosufficiente;

Meno Punti 2 : se vive con altro familiare parzialmente autosufficiente;

Punti 5 : se vive con altro familiare non autosufficiente;

Punti 2 se l'anziano non ha figli;

Punti 1 se i figli vivono fuori zona;

Punti 1 se la rete parentale vive fuori zona.

2° criterio: CONDIZIONE SANITARIA:

Punti 3 se le condizioni di "vista" sono parziali;

Punti 5 per la cecità;

Punti 3 se le condizioni uditive sono parziali;

Punti 5 per la sordità;

Punti 3 per deambulazione parziale;

Punti 5 se impedito nella deambulazione.

Punti 3 se sottoposto a terapia farmacologia in forma continuativa;

Punti 1 se sottoposto a terapia farmacologia in forma temporanea.

Punti 1 se sottoposto a altre forme di terapia a pagamento.

3° criterio: MANSIONI QUOTIDIANE

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nel vestirsi;

Punti 5 se incapace nel vestirsi;

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nell'igiene della persona;

Punti 5 se incapace nell'igiene della persona;

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella preparazione dei pasti;

Punti 5 se incapace nella preparazione dei pasti;

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella pulizia dell'ambiente;

Punti 5 se incapace nella pulizia dell'ambiente;

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nelle commissioni esterne;

Punti 5 se incapace nelle commissioni esterne;

4° criterio: VITA DI RELAZIONI

Punti 1 se ha scarsi contatti sociali;

Punti 3 se i contatti sociali sono assenti;

Punti 1 se ha scarsi rapporti con i figli;

Punti 3 se i rapporti con i figli sono assenti;

Punti 1 se ha scarsi rapporti con i parenti;

Punti 3 se i rapporti con la rete parentale sono assenti;

5° criterio: OSSERVAZIONI OBIETTIVE

Punti 1 se l'igiene della casa è sufficiente;

Punti 3 se l'igiene della casa è precaria;

Punti 1 se l'igiene personale è sufficiente;

Punti 3 se l'igiene personale è precaria;

Punti 1 se la condizione psicologica è mediocre;

Punti 3 se la condizione psicologica è precaria;

Punti 1 se il supporto è insufficiente;

Punti 3 se il supporto è nullo.

6° criterio: INCAPACITA' MANSIONI QUOTIDIANE

Punti 1 se condizioni temporanee;

Punti 3 se abitudini di vita;

Punti 5 se continuative.

ARTICOLO 41

SOGGIORNI DI VACANZA INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

L'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria programmazione riserva particolare attenzione alle problematiche degli anziani favorendo la realizzazione di iniziative che concretizzano una politica sociale volta a migliorare la qualità della vita; I soggiorni vacanza sono servizi sociali destinati ad, anziani, ed intesi quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Essi hanno finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente. Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a tre, né superiore a dieci giorni. L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali

EMENDAMENTO N. 11:

Art. 41

Sostituire il presente articolo con il seguente:

L'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria programmazione riserva particolare attenzione alle problematiche degli anziani favorendo la realizzazione di iniziative che concretizzano una politica sociale volta a migliorare la qualità della vita; I soggiorni vacanza sono servizi sociali destinati ad, anziani, ed intesi quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Essi hanno finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente. La durata di ciascun soggiorno può variare di volta in volta secondo le finalità proposte dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali.

ARTICOLO 42

PROCEDURA

Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito di volta in volta. Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed

attività ricreative che si intendono effettuare. è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nelle località dell'escursione.

Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse, così come previsto dal D.P.R.S. 29.06.88 e precisamente:

- Accompagnatore: E' una delle figure centrali su cui si fa affidamento per la riuscita delle iniziative.

- Personale Sanitario: dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche da osservare a ciascun utente.

- Medico: a discrezione dell'Amministrazione: All'occorrenza, questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

La compartecipazione al costo del servizio e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive regionali. Rimane ferma, comunque, l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso al servizio, essendo questo destinato a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari del Comune garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche. L'Amministrazione Comunale tuttavia, tenuto conto dei fondi comunali disponibili in bilancio, a prescindere dai criteri fissati per la compartecipazione al costo del servizio, potrà stabilire con Delibera di Giunta Municipale, di far pagare una quota pro-capite a ciascun anziano che intende partecipare al soggiorno.

ARTICOLO 43 AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni le donne, e 60 gli uomini, residenti nel Comune di Mascali, in condizioni di autosufficienza, in buone condizioni di salute e in grado di affrontare il viaggio.

EMENDAMENTO N. 12:

Art. 43

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni le donne, e 60 gli uomini, residenti nel Comune di Mascali, in condizioni di autosufficienza, in buone condizioni di salute e in grado di affrontare il viaggio, con certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica ad affrontare il viaggio e relativo soggiorno.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti (per l'anno 2008 tale importo non deve superare € 5.669,82), maggiorato come sotto riportato:

		Compartecipazione	Compartecipazione
--	--	--------------------------	--------------------------

Componenti nucleo familiare	Limite di reddito accesso gratuito	del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 20%	del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 50%
Fino a tre componenti	€. 13.324,08	Fino a €. 19.986,12	Oltre a €. 19.986,13
Quattro componenti	€. 15.308,52	Fino a €. 22.962,78	Oltre a €. 22.962,79
Cinque componenti	€. 17.292,96	Fino a €. 25.939,44	Oltre a €. 25.939,45
Sei componenti	€. 19.277,40	Fino a €. 28.916,10	Oltre a €. 28.916,11

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione al costo del Servizio.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

ARTICOLO 44 ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati, residenti nel territorio del Comune di Mascali, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune allegando la seguente documentazione:

- a) **Dichiarazione I.S.E.E.**
- b) **Certificato medico attestante le buone condizioni di salute e l'idoneità a viaggiare.**

EMENDAMENTO N. 13:

Art. 44

Sostituire la lettera b) del comma 1 con il seguente:

*b) **Certificato medico attestante le buone condizioni di salute e l'idoneità a viaggiare. Redatto in maniera leggibile dal medico di famiglia titolare***

In base alle domande pervenute ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria secondo i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003 che darà precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tali iniziative negli anni precedenti o che vi hanno partecipato meno volte. I limiti di reddito, per l'accesso gratuito al soggiorno climatico sono determinati secondo la certificazione I.S.E. L'eventuale fruizione del servizio di soggiorni climatici escluderà i beneficiari dall'accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.

ARTICOLO 45
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale designa un Responsabile, che convocherà il gruppo prima della partenza. Egli assisterà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo. Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiornerà con loro, vigilerà sui rapporti fra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione Comunale su ogni variazione di programma.

ARTICOLO 46
RICOVERI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI E INABILI
CRITERI GENERALI

Il Comune di Mascali si propone di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione. L'intervento di ricovero presso strutture residenziali iscritte all'Albo Regionale è rivolto ad anziani ed inabili non autosufficienti, privi di supporto familiare, bisognosi di assistenza continua. L'intervento potrà essere temporaneo o definitivo, e comunque strumentale al recupero psico-fisico della persona anziana, e vi si dovrà ricorrere solo quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere al proprio ruolo. L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà sempre essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambiente familiare, secondo il principio della sussidiarietà.

ARTICOLO 47
DEFINIZIONE E PRINCIPI

I servizi Servizi residenziali per anziani si suddividono in:

- Case albergo;
- Case di Riposo o Residenze per anziani;
- Case protette per anziani o disabili;
- Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani o disabili.

1) La Casa albergo è destinata agli anziani autosufficienti che, per senilità avanzata, per problemi di solitudine e/o abitativi, richiedono una soluzione di carattere sociale.

2) La Casa di Riposo o Residenza per anziani è una struttura residenziale comunitaria destinata agli anziani autosufficienti che, per senilità avanzata, per solitudine o motivi familiari, richiedono garanzie di protezione nell'intero arco della giornata.

3) La Casa Protetta è destinata alle persone non autosufficienti a causa di elevati limitazioni fisiche e psichiche. Si caratterizza per la contiguità delle prestazioni di tipo assistenziale e sanitario.

4) La residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura sanitaria assistenziale per anziani o disabili con gravi problemi di non autosufficienza ad andamento cronico degenerativo, gestito dall'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 48 AVENTI DIRITTO

Il servizio può essere richiesto dagli anziani che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini e gli inabili, residenti nel Comune da almeno un anno, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a tutti gli effetti valutati tali dall'Unità Valutativa Geriatrica dell'Asl competente territorialmente, soli e privi di adeguato supporto familiare (art. 433 del C.C.).

La richiesta può essere avanzata all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune dall'interessato o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado, nonché, dalla competente autorità giudiziaria e, comunque, in armonia a quanto stabilito dal D.P.R.S. n. 158/96.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Al pagamento della retta di ricovero provvedono in ordine di priorità:

- Gli utenti con il loro reddito personale. Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi compresi gli assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, nonché indennità di accompagnamento (Circ. 8 del 27.06.1996). In questo caso il Comune si riserva di scegliere la struttura residenziale.

- I parenti obbligati agli alimenti e/o assistenza (Art. 433 del C.C. Tit. XIII) ;
- La ASL di appartenenza per i casi di compartecipazione sanitaria.
- Il Comune, previa domanda corredata da ISE, in situazione di insufficiente reddito personale e di assenza di parenti obbligati per legge (Art. 433 del C.C. Tit. XIII).

ARTICOLO 49 COMPARTECIPAZIONE

Il Comune non interviene nel pagamento della retta per anziani autosufficienti in quanto, in un'ottica di domiciliarità, vengono offerti servizi per aiutare il cittadino a rimanere presso la propria abitazione.

Il Comune provvederà alla compartecipazione a favore delle persone non in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta socio-assistenziale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino si trovi in situazione di insufficiente reddito personale e di assenza di parenti obbligati per legge (Art. 433 del C.C. Tit. XIII).
- b) il cittadino sia residente nel Comune di Mascali con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale

- c) il cittadino abbia avviato le procedure per la domanda di invalidità civile e di indennità di accompagnamento.

Il Comune non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare, ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Tuttavia, per particolari casi, è facoltà del Comune, previa valutazione dell'Ufficio di Servizio Sociale ammettere ai servizi richiesti anche i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari adeguati e in questo caso il Comune condiziona il proprio intervento alla sottoscrizione, da parte della persona ricoverata che sia proprietaria di beni mobili o immobili, di atto pubblico di trasferimento al Comune di detti beni. Possono ciò scongiurare i futuri eredi o aventi causa provvedendo personalmente all'integrazione.

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posto a carico dell'assistito si valuta la situazione economica definita ai sensi del D.Lsg. 109/1998 indicatori della situazione economica (ISE) .

Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, nonché indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

I limiti di reddito, la compartecipazione al costo dei servizi e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive impartite dalla Regione e/o Leggi di Settore.

ARTICOLO 50 PROCEDURA

L'inserimento in una struttura residenziale deve essere effettuato sempre con il consenso della persona interessata quando è in grado di esprimere la propria volontà, oppure, in caso contrario, con il consenso di chi esercita la tutela o la curatela, o in attuazione di un Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Certificazione o Autocertificazione attestante la residenza e lo stato di famiglia;
2. Certificato medico attestante lo stato di malattia, e/o invalidità civile;
3. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo e dei parenti chiamati ad intervenire (art. 433 codice civile);
4. Certificazioni o Autocertificazioni relative al reddito comprensivo di: importo pensionistico, eventuale rendita I.N.A.I.L., eventuale indennità di accompagnamento, eventuali redditi da immobili o da altre fonti
5. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del richiedente e di tutti gli obbligati per legge.

CAPO V

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ARTICOLO 51

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio assistenziali può istituire per i soggetti portatori di handicap in *situazione di gravità (ex art. 3 L. n. 104/92)* residenti nel Comune di Mascali servizi di :

- a) ASSISTENZA DOMICILIARE
- b) TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE
- c) INTERVENTI DISTRETTUALI BONUS SOCIO SANITARIO

Tali interventi volti al raggiungimento della massima autonomia e della partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale.

ARTICOLO 52

ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti diversamente abili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare deve favorire la permanenza del soggetto nel proprio nucleo familiare evitando situazioni che possano turbare l'equilibrio individuale e familiare determinandone l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione forzata, salvaguardando la sua autonomia, elevando la qualità della vita degli stessi ed evitare il fenomeno dell'isolamento e della emarginazione sociale. Inoltre il servizio si prefigge di ridurre forme di istituzionalizzazione od ospedalizzazione forzata.

ARTICOLO 53 PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) Servizio sociale e sostegno psicologico;
- 2) Assistenza infermieristica;
- 3) Aiuto domestico;
- 4) Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio;
- 5) Servizio di lavanderia;
- 6) Disbrigo pratiche;
- 7) Igiene e cura della persona.

ARTICOLO 54 PROCEDURA E CRITERI FISSATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Per essere ammessi al servizio di Assistenza Domiciliare l'utente dovrà presentare istanza presso l'Ufficio di Servizio Sociale con la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) certificazione medica della Commissione Provinciale Medica per l'accertamento dell'invalidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 dalla quale risulti la diagnosi e lo stato di gravità dell'handicap;
- c) ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.

In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio di Servizio Sociale in caso di fondi insufficienti, provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente ed alla formulazione della graduatoria come segue:

- Punti da 5 a 10 a scalare di un punto per il disagio socio-familiare riscontrato dall'Assistente Sociale;
- Punti 5 per soggetto con patologia "grave";
- Punti 10 per soggetto con patologia "gravissima";
- Punti 10 se il nucleo ha una I.S.E. da 0 ad € 5.500,00;
- Punti 5 se il nucleo ha una I.S.E. da € 5.501,00 ad € 10.330,00;
- Punti 0 se il nucleo ha una I.S.E. superiore ad € 10.331,00;
- Punti da 0 a 25: un punto per ogni grado di invalidità riconosciuta a partire dal 76%;

- Punti 2 per ogni componente del nucleo familiare.

In caso di emergenze segnalate al Servizio Sociale, ed accertate dall'Assistente Sociale, l'intervento verrà erogato tempestivamente a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguata documentazione e certificazione medica o in possesso della certificazione di cui alla Legge n. 104/92.

ARTICOLO 55 AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio tutti i soggetti Disabili in possesso della certificazione della L. 104/92, art. 3 comma 3 e i Soggetti con invalidità al 100% con accompagnamento che siano privi di supporto familiare adeguato residenti nel Comune di Mascali, senza idoneo supporto familiare.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti (per l'anno 2008 tale importo non deve superare € 5.669,82), maggiorato come sotto riportato:

Componenti nucleo familiare	Limite di reddito accesso gratuito	Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 20%	Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 50%
Fino a tre componenti	€. 13.324,08	Fino a €. 19.986,12	Oltre a €. 19.986,13
Quattro componenti	€. 15.308,52	Fino a €. 22.962,78	Oltre a €. 22.962,79
Cinque componenti	€. 17.292,96	Fino a €. 25.939,44	Oltre a €. 25.939,45
Sei componenti	€. 19.277,40	Fino a €. 28.916,10	Oltre a €. 28.916,11

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

ARTICOLO 56

SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO

L'Amministrazione comunale, in attuazione della L.104/92 e delle leggi regionali n.68/81, 16/86, 87/81, 22/86 ed in conformità all'attuale politica sociale, L.328/2000, che vedono la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in favore dei soggetti impediti in maniera permanente all'uso dei mezzi di trasporto pubblico, promuove l'istituzione del servizio di "trasporto per la mobilità" necessaria alle esigenze di cura e terapia.

ARTICOLO 57

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola in:

- a) concessione di contributi per uso di mezzi privati da casa ai centri di riabilitazione, convenzionati con l'ASL 3, e viceversa;
- b) trasporto in regime di convenzione con i centri di riabilitazione convenzionati con l'ASL. Tale servizio dovrà erogarsi mediante l'uso di automezzi debitamente omologati al trasporto dei disabili ed oltre all'autista dovrà essere presente sull'automezzo un accompagnatore.

ARTICOLO 58

CONTRIBUTI PER USO DI MEZZI PRIVATI DA CASA AI CENTRI DI RIABILITAZIONE

Requisiti essenziali per usufruire del contributo di sono:

- a) certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- b) residenza nel territorio di Mascali ;
- c) limiti di reddito, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/98 e dal Decreto Assessoriale EE.LL. del 15 aprile 2003 sui criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche ai fini dell'accesso agevolato ai servizi sociali.

L'ammontare del contributo di cui al punto a) dell'art. 56 viene stabilito nella misura di €. 5,00 per ogni viaggio effettuato per raggiungere il centro di riabilitazione. Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata il contributo verrà erogato per entrambi i casi. Tale contributo verrà erogato semestralmente e dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione.

I soggetti interessati, anziani e soggetti portatori di handicap, per accedere ai servizi previsti dal presente regolamento, devono presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave - art.3, comma 3, L.104/92;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) certificato di iscrizione presso il centro di riabilitazione con l'indicazione dei giorni e degli orari delle prestazioni riabilitative;

Nel caso in cui due o più portatori di handicap frequentano lo stesso centro di riabilitazione nel medesimo orario, verrà erogato un solo contributo a frequenza.

Qualora l'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le istanze pervenute presso l'ufficio dei Servizi Sociali, verrà redatta una graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti criteri:

- a) gravità situazione socio-familiare in cui è inserito il soggetto interessato;
- b) reddito complessivo del nucleo familiare. Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli componenti del nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, ad eccezione delle indennità di accompagnamento;
- c) composizione del nucleo familiare, dando la precedenza al soggetto appartenente al nucleo al cui interno siano presenti altri soggetti portatori di handicap;
- d) a parità di componenti del nucleo familiare, l'ordine di graduatoria si determina in funzione dell'età dell'avente diritto, dando la precedenza al soggetto di età inferiore.

ARTICOLO 59

INTERVENTI DISTRETTUALI BONUS SOCIO SANITARIO

Il Buono Socio Sanitario è un intervento distrettuale che scaturisce dall'art. 10 della L. R. n. 10 del 31 luglio 2003, volto a sostenere le funzioni svolte dalla famiglia nei confronti dei soggetti conviventi bisognevoli di continua assistenza incentivandone l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura in alternativa al ricovero ed all'abbandono. Il buono socio-sanitario si distingue in:

- a) BUONO SOCIALE**, è una provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la famiglia a "prendersi cura" dei propri familiari;
- b) BUONO DI SERVIZIO**, è un titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari.

ARTICOLO 60

AVENTI DIRITTO

Destinatari del **Buono Socio-Sanitario** sono le famiglie, residenti nel territorio del Comune di Mascali, che mantengono nel proprio contesto anziani non autosufficienti (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente

certificata e/o soggetti con grave disabilità (ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92), purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario.

Devono inoltre sussistere le condizioni socio-ambientali di assistenza al domicilio, vale a dire una compresenza di supporto familiare e/o della rete informale ed un alloggio idoneo o reso tale con semplici accorgimenti.

ARTICOLO 61 REQUISITI D'ACCESSO AL SERVIZIO

REQUISITI D'ACCESSO AL BONUS PER GLI ANZIANI

- Età non inferiore a 69 anni e un giorno;
- Vincolo di parentela tra il familiare richiedente e l'anziano e/o disabile;
- Convivenza nello stesso nucleo abitativo;
- Verbale della Commissione invalidi civile, attestante l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento;
- Reddito ISEE dell'intero nucleo familiare, compreso il soggetto da assistere, non superiore a € 7.000,00 o comunque stabilito dalle Circolari Assessoriali;
- Fotocopia del documento del richiedente.

In caso di situazione di gravità recente, per cui non si è in possesso della suddetta certificazione medica, dovrà essere prodotto:

- Certificato medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, corredato della copia della scheda multidimensionale, di cui al decreto sanità 7 marzo 2005.

REQUISITI D'ACCESSO AL BONUS PER I DISABILI

- Certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- Vincolo di parentela tra il familiare richiedente e l'anziano e/o disabile;
- Convivenza nello stesso nucleo abitativo;
- Reddito ISEE dell'intero nucleo familiare, compreso il soggetto da assistere, non superiore a € 7.000,00 o comunque stabilito dalle Circolari Assessoriali;
- Fotocopia del documento del richiedente.

In caso di situazione di gravità recente, per cui non si è in possesso della suddetta certificazione medica, dovrà essere prodotto:

- Certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non autosufficienza, corredato della copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Gli interessati, residenti nel territorio del Comune di Mascali, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

CAPO VI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

ARTICOLO 62

ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale professionale provvede ad effettuare:

- SEGNALAZIONE DI MINORI

Segnalare all'Autorità Giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori cui si debba far fronte con un provvedimento specifico.

- INDAGINI PSICOSOCIALI

Svolgimento, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psico-sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di conflittualità fra i coniugi e di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio, delle determinazioni in ordine all'esercizio della potestà dei genitori, alle pronunce di decadenza della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, ai provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli e ad ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione e/o di prescrizioni ai genitori a tutela dei figli minori.

- COLLABORAZIONE PER I CASI DI ADOZIONE

Collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione, ai sensi del II titolo della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

- COLLABORAZIONE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI

Il Servizio collabora con l'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) del Ministero della Giustizia, nello svolgimento delle indagini sociali, al fine di raccogliere gli elementi richiesti dall'Autorità Giudiziaria in riferimento a casi di reati di minorenni. Il Servizio interviene anche, nei casi di procedimento giudiziario, nei rapporti con il Tribunale Minorile in qualità di collaboratore dei provvedimenti di messa alla prova, inserimento in comunità e reinserimento nel territorio in seguito a provvedimento di detenzione.

- VIGILANZA ENTI DI ASSISTENZA

Vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli Enti di Assistenza, ospitanti minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al Giudice tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati o assistiti corredato dalle notizie richieste dall'art.9, IV° comma, della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 63

AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al Minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Ai sensi della Legge 184/83 il Servizio Sociale collabora con il Progetto per la promozione dell'Istituto dell'Affido, per il quale i dieci Comuni facenti parte del distretto Socio-Sanitario n. 17 hanno stipulato un protocollo di Intesa.

Con questo servizio vengono gestite e realizzate attività di affidamento familiare per minori temporaneamente impossibilitati a ricevere cure adeguate nell'ambito familiare.

ARTICOLO 64

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Il Servizio, oltre a seguire direttamente i minori in affido familiare, organizza attività di formazione e sostegno rivolte alle famiglie già affidatarie o interessate a questa esperienza.

L'affidamento familiare consensuale è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un **affidamento giudiziario** per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.

ARTICOLO 65

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

-formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

-erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad alla metà delle rette di mantenimento presso strutture residenziali da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

-assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;

-stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

-disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;

-integrazione della famiglia nell'ambito sociale;

-disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;

-idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

-accogliere il minore nella propria famiglia;

-provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

-assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;

-favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;

-assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;

- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

-rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

-collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;

-non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui

va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

ARTICOLO 66

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO

Gli operatori del Servizio Sociale del Comune avviano l'Affidamento Familiare giudiziario dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni. La documentazione in questo caso non va trasmessa al Giudice Tutelare. Tale affidamento si attua nei seguenti casi:

- a) provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni a conclusione di un procedimento per inidoneo esercizio della patria potestà con indicazione dell'affidatario;
 - b) provvedimento del Tribunale per i Minorenni che stabilisce l'Affidamento predisposto dal Servizio Sociale comunale e non accettato dai genitori;
 - c) provvedimento di allontanamento del Tribunale per i Minorenni a conclusione di un procedimento per inidoneo esercizio della potestà e delega al Servizio che ha seguito già il caso per la realizzazione dell'Affido;
 - d) provvedimento del Tribunale per i Minorenni come alle lettere b) e c) ed ordine al servizio che non ha seguito il caso né partecipato al procedimento di realizzare l'Affido.
- Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra famiglie che vivono l'esperienza dell'Affido, operatori e affidatari devono costituire un gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente al fine di verificare per l'andamento dei singoli casi e delle iniziative attuate relativamente agli Affidi.

ARTICOLO 67

INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITA' MINORILE

Al fine di prevenire il disadattamento, la devianza e la criminalità minorile, il Comune metterà in atto tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione degli opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale dei soggetti interessati utilizzando tutti i servizi previsti nel presente regolamento nonché tutte le altre strutture esistenti nel territorio e curando prioritariamente l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia del minore, specie se in difficoltà, che dovrà essere coinvolta al fine di ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo-formativa e le relative implicazioni socializzanti.

TITOLO III VIGILANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 68 ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

ARTICOLO 69 CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER CONTO DEL COMUNE

Il Servizio Sociale Professionale del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate;

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi del settore medico, amministrativo e contabile.

ARTICOLO 70 ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI

Le domande, presentate dall'utenza per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte, avvalendosi di propri accertamenti, della collaborazione del Comando di Polizia Municipale, nonché ove necessario di altre strutture e servizi operanti nel territorio.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parer sottoscritto dall'Assistente Sociale.

In relazione alla specialità di taluni servizi, ove previsto dall'apposito bando pubblico, l'Assistente Sociale provvede alla predisposizione di apposita graduatoria o ruolo nel rispetto dei criteri all'uopo fissati dal bando stesso.

ARTICOLO 71 PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono, nell'ordine indicato:

- 1- il coniuge;
- 2- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
- 4- i generi e le nuore;
- 5- il suocero e la suocera;
- 6- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- 7- Nel caso in cui l'utente avesse in precedenza proceduto a donazioni in favore di terzi si specifica che, secondo quanto disposto dall'art. 437 C.C., il donatario è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, fino ad un importo massimo, pari al valore della donazione ricevuta.

Le persone tenute agli alimenti, così come disposto dall'art. 433 C.C., devono presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, attraverso la quale verrà poi calcolato l'ISEE. Si precisa che verranno conteggiati per intero l'importo per ciascun figlio e genitore non convivente con il richiedente la prestazione, mentre si effettuerà un abbattimento del 15% per gli altri tenuti agli alimenti.

EMENDAMENTO N. 14:

Art. 71

Sopprimere dal comma 2 la seguente frase e la relativa tabella:

I familiari, così individuati, dovranno intervenire ad integrare il reddito del richiedente secondo la seguente tabella.

VALORE ISE	FASCIA	QUOTA MASSIMA MENSILE A CARICO DEI FAMILIARI
Da 0 A €. 6.200	1	€. 25
Da €. 6.200,01 A €10.500	2	€. 50
Da €10.500,01 A €13.500	3	€100
Da €13.500,01 A €15.500	4	€. 150
Oltre €15.500,01	5	€. 200

**ARTICOLO 72
AZIONE DI RIVALSA**

La spesa sostenuta dal Comune per gli interventi assistenziali sarà oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. aventi un ISE superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

**ARTICOLO 73
DISCIPLINA ACCERTAMENTI E RIMBORSO CONTRIBUTI
INDEBITAMENTE RISCOSSI**

A fine anno l'Ufficio di Servizio Sociale provvede, alla presenza dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 30% di tutte le istanze esitate positivamente e a trasmettere le stesse al locale Comando di Brigata della Guardia di Finanza per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica ISE (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.

EMENDAMENTO N. 15:

Art. 73

Sostituire il presente articolo con il seguente:

A fine anno l'Ufficio di Servizio Sociale provvede, alla presenza dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 10% di tutte le istanze esitate positivamente e a trasmettere le stesse al locale Comando di Brigata della Guardia di Finanza per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica ISE (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i

beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 74

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscono in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi.

L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

1. La formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
2. L'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
3. Le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
4. Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
5. La conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
6. Progetti migliorativi.

ARTICOLO 75

NORME DI RIFERIMENTO

Sono norme di riferimento:

- L.R. 87/81 " Interventi e servizi a favore degli anziani";
- L.R. 14/86 " Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- · L.R. 68/81 " Istituzione organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap" ;
- L.R. 16/86 " Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap" ;
- Legge 104/92 " Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap" ;
- L.R. 22/86 " Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" ;
- Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori" ;

- Decreto Legislativo 109/98 “ Definizione di criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “ ;
- Legge 149/01 “Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ;
- Legge costituzionale 28.10.2003, n. 3, “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione “;
- Legge 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- L.R. 10/03 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”

ARTICOLO 76 NORMA DI RINVIO

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento. Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

EMENDAMENTO N. 16:

Art. 76

Sostituire il presente articolo con il seguente:

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente e precisamente i seguenti atti:

- 1) *delibera di C.C. n. 13 del 29.3.1995 -“Approvazione Regolamento per l’assistenza post-penitenziaria e alle famiglie dei detenuti”;*
- 2) *delibera di C.C. . 33 del 7.4.1999 – “Approvazione schema tipo per il servizio di trasporto portatori handicap – istituzione servizio di Alternativa al trasporto”;*
- 3) *delibera di C.C. n. 54 del 20.08.2000 – “ Approvazione schema tipo per ricovero disabili psichici in comunità alloggio”;*
- 4) *delibera n. 295 del 15.7.1994 – “adozione regolamento per l’assistenza ai portatori di handicap”;*
- 5) *delibera di C.C. n. 13 del 10.2.1999 – “ adozione regolamento per la disciplina della concessione di sussidi ed ausili finanziari”;*
- 6) *delibera Comm. Straord. N. 301 del 15.7.1994 – “adozione regolamento per il servizio assistenza domiciliare anziani”;*

- 7) *delibera di C.C. n. 34 del 18.3.1998 – “ recepimento D.P. del 4.6.96 approv. schema tipo per i servizi socio assistenziali L.R. 22/86, per lo schema tipo relativo all’assistenza domiciliare anziani”;*
- 8) *delibera di C.C. n. 99 del 23.10.2003 – “Approvazione regolamento servizio di assistenza domiciliare agli anziani e adulti inabili”;*
- 9) *delibera Comm. Straod. N. 227 del 24.5.1994 – Approvazione regolamento per l’assistenza agli illegittimi esposti all’abbandono delibera n. 301 del 15.7.1994”;*
- 10) *delibera di C.C. n. 85 del 22.7.1997 – “Recepimento D.P. del 4.6.96 approv. schema tipo per i servizi socio assistenziali L.R. 22/86, per lo schema tipo relativo al ricovero anziani in casa di riposo / casa protetta”.*

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento.

ARTICOLO 77 PUBBLICITA’

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Mascali , ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali; la visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

ARTICOLO 78 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, ai sensi del secondo comma dell’articolo 197 del vigente Ordinamento degli Enti Locali è stato pubblicato, successivamente alla esecutività dell’atto di approvazione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal _____ al _____, ed è entrato in vigore il _____, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti di erogazione di sussidi e ausili finanziari ed economici per le varie categorie di utenza, raggruppando e

uniformando in un unico regolamento le varie forme di assistenza di natura economica in modo da superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Principi Ispiratori	pag. 2
Art. 2	Obiettivi e criteri generali	pag. 3
Art. 3	Modalità di intervento e forme di assistenza	pag. 3
Art. 4	Destinatari degli interventi	pag. 4
Art. 5	Tutela riservatezza e trattamento dati sensibili	pag. 4
Art. 6	Distinzione degli interventi	pag. 5
Art. 7	Modalità di gestione dei servizi	pag. 5

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI CAPO I UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 8	Ufficio Servizio Sociale	pag. 5
Art. 9	Servizio di Segretariato Sociale	pag. 6
Art. 10	Funzioni e forme di attuazione del Segretariato Sociale	pag. 6

CAPO II SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 11	Servizio Sociale Professionale	pag. 7
Art. 12	Scopi del Servizio Sociale Professionale	pag. 7
Art. 13	Funzioni del Servizio Sociale Professionale	pag. 7

CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 14	Finalità	pag. 8
Art. 15	Forme Di Intervento	pag. 8
Art. 16	Soggetti in condizione di bisogno	pag. 9
Art. 17	Assistenza Economica temporanea	pag. 10
Art. 18	Servizio Civico	pag. 11
Art. 19	Assistenza Economica Continuativa	pag. 14
Art. 20	Assistenza Economica Straordinaria o "Una Tantum"	pag. 14
Art. 21	Buoni Spesa	pag. 15
Art. 22	Procedura di accesso all'assistenza economica	pag. 16
Art. 23	Motivi di esclusione	pag. 17

CAPO IV SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 24	Servizi Socio - Assistenziali in favore degli Anziani	pag. 18
Art. 25	Assistenza Domiciliare Anziani	pag. 18
Art. 26	Finalità	pag. 18
Art. 27	Prestazioni	pag. 19
Art. 28	Servizio Sociale e Sostegno Psicologico	pag. 19
Art. 29	Assistenza Infermieristica	pag. 19
Art. 30	Aiuto Domestico	pag. 20
Art. 31	Fornitura di Pasto caldo a domicilio	pag. 20
Art. 32	Servizio di Lavanderia	pag. 20
Art. 33	Disbrigo Pratiche	pag. 21
Art. 34	Servizio di Trasporti	pag. 21
Art. 35	Igiene e Cura Della Persona	pag. 21
Art. 36	Standard Organizzativi	pag. 21
Art. 37	Responsabilità e controllo del Servizio	pag. 22
Art. 38	Aventi Diritto	pag. 22
Art. 39	Accesso ai Servizi	pag. 23
Art. 40	Punteggio attribuito ai criteri fissati per l'accesso al Servizio	pag. 23
Art. 41	Soggiorni di vacanza iniziative ricreative culturali e del tempo libero	pag. 24
Art. 42	Procedura	pag. 25

Art. 43	Aventi Diritto	pag. 25
Art. 44	Accesso al Servizio	pag. 26
Art. 45	Organizzazione e controllo	pag. 27
Art. 46	Ricoveri presso strutture residenziali anziani e inabili criteri generali	pag. 27
Art. 47	Definizione e principi	pag. 27
Art. 48	Aventi Diritto	pag. 28
Art. 49	Compartecipazione	pag. 28
Art. 50	Procedura	pag. 30

CAPO V

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 51	Servizi Socio - Assistenziali in favore di soggetti portatori di handicap	pag. 30
Art. 52	Assistenza Domiciliare	pag. 31
Art. 53	Prestazioni	pag. 31
Art. 54	Procedura e criteri fissati per l'accesso al Servizio	pag. 31
Art. 55	Aventi Diritto	pag. 32
Art. 56	Servizio Trasporto Gratuito	pag. 33
Art. 57	Articolazione del Servizio	pag. 33
Art. 58	Contributi per uso di mezzi privati da casa ai centri di riabilitazione	pag. 34
Art. 59	Interventi Distrettuali Bonus Socio Sanitario	pag. 34
Art. 60	Aventi Diritto	pag. 35
Art. 61	Requisiti D'accesso Al Servizio	pag. 35

CAPO VI

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Art. 62	Assistenza ai minori nei rapporti con l'Autorita' Giudiziaria	pag. 36
Art. 63	Affidamento Familiare	pag. 37
Art. 64	Descrizione del Servizio	pag. 37
Art. 65	Affidamento Familiare Consensuale	pag. 38
Art. 66	Procedura di Affidamento Giudiziario	pag. 39
Art. 67	Iniziative volte alla Prevenzione del disadattamento e della criminalita' minorile	pag. 40

TITOLO III

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 68	Attribuzioni Del Comune	pag. 40
Art. 69	Controllo e vigilanza sugli enti erogatori di servizi per conto del Comune	pag. 41

Art. 70	Esame delle domande di accesso ai Servizi	pag. 41
Art. 71	Persone tenute agli alimenti	pag. 42
Art. 72	Azione di rivalsa	pag. 43
Art. 73	Disciplina accertamenti e rimborso contributi indebitamente riscossi	pag. 43

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74	Modalita' di Affidamento dei Servizi Sociali alla Persona	pag. 43
Art. 75	Norme di riferimento	pag. 44
Art. 76	Norma Di Rinvio	pag. 44
Art. 77	Pubblicita'	pag. 45
Art. 78	Entrata in vigore	pag. 45